

STATUTO DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Articolo 1 Denominazione

1. È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "..... S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica”.

Articolo 2 Oggetto

1. La società ha per oggetto la pratica e la propaganda dell'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può, inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della Federazione Italiana Sport Equestri (in seguito per brevità Fise), indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.

2. La Società nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

3. La società procederà alla propria affiliazione alla FISE. Con l'affiliazione, la società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FISE e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FISE stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4. La società potrà, inoltre, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi:

- svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale;
- gestire, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all'estero impianti sportivi, circoli equestri, agriturismo, allevamenti di cavalli, organizzare corsi relativi alla preparazione all'attività sportiva, allestire manifestazioni in genere;
- realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti.

5. La Società per effetto dell'affiliazione alla Federazione, riconosce i tesserati che fanno parte della F.I.S.E. che sono rappresentati da:

- a) cavalieri patentati autorizzati a montare;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
- c) ufficiali di gara e segretari di concorso;
- d) dirigenti federali;
- e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- f) soci benemeriti;
- g) proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli che partecipano a manifestazioni riconosciute;
- h) direttori di campo e costruttori di percorso;
- i) soci sostenitori.

6. La società, con l'affiliazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

7. I proprietari dei cavalli iscritti nei ruoli della F.I.S.E., purchè tesserati con la Federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

8. Il tutto con esclusione delle attività:

- riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità;
- in contrasto diretto con le finalità statutarie della FISE

9. La società potrà, infine, per raggiungere lo scopo sociale:

- a) rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere e compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali connesse e relative direttamente o indirettamente a siffatta gestione;
- b) assumere interessenze e partecipazioni in altre società o aziende commerciali sia direttamente che indirettamente, purchè il possesso di tali interessenze e partecipazioni non costituisca la sua attività prevalente od esclusiva, né si ponga in contrasto con la normativa.

Articolo 3 **Sede e domiciliazione dei soci**

1. La società ha sede in (.....)

2. La sede sociale può essere trasferita a qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio delle Imprese. Spetta invece all'Assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in altro Comune diverso da quello indicato.

3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 4 **Durata**

1.. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci

Articolo 5 **Capitale**

1 Il capitale sociale è di euro (.....) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

2. Le quote sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti ma attribuiscono a tutti i soci gli stessi diritti

Articolo 6 **Aumento del capitale sociale**

1. La società potrà aumentare il capitale sociale solo mediante nuovi conferimenti.

2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della società.

3. Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio verso la società.

4. L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481 - bis, c.c.

Articolo 7 **Riduzione del capitale sociale**

1. La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481-bis, c.c.

2. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'ari. 2482-bis, comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8 **Finanziamenti dei soci**

1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Articolo 9

Partecipazioni sociali

1. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili. Sono ammessi trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.

Articolo 10

Trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte

1. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte ;salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.
2. In tal caso, gli eredi od i legatori del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.
3. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede od il legatario non potrà essere iscritto nel libro dei soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti, alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
4. In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 11

Decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci, possono essere adottate mediante delibera assembleare oppure mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 c.c.
2. I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.
3. Ogni socio, iscritto nel libro dei soci ha diritto di partecipare alle decisioni, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
4. Le decisioni, devono essere adottate a mezzo di delibera assembleare, quando abbiano ad oggetto:
 - le modifiche dello statuto;
 - la modifica dell'oggetto sociale;
 - la modifica dei diritti dei soci;
 - l'eventuale assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata delle obbligazioni della società partecipata;
 - lo scioglimento anticipato della società, nomina, revoca e sostituzione del liquidato nonché i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - le modifiche alle determinazioni assunte ai sensi dell'ari. 2487 c.c. nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 2482 bis, comma 4. c.c. e, in ogni caso, quando richiesto da uno o più Amministratori o da un almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto,
5. In tutti i restanti casi, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta sulla base del consenso espresso per iscritto.
6. Quando la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale deve risultare il relativo argomento, viene predisposto da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo della compagine sociale.
7. Il suddetto testo deve essere sottoposto all'attenzione di ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi al domicilio risultante dal libro dei soci.
8. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

9. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati o almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.
10. Nel caso invece in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli Amministratori o dei soci di minoranza.
11. Il relativo consenso viene prestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.
12. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico
13. Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese in ogni caso con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i quattro quinti dei soci.

Articolo 12

Assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
3. L'assemblea sarà validamente costituita, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intera compagine sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
4. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
5. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
6. L'assemblea può essere tenuta in Videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di costatare e proclamare i risultati della votazione.
7. Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
8. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
9. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio mediante delega scritta.
10. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.
11. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
12. Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea qualunque sia il valore della quota posseduta.
13. Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 13

Amministrazione

1. La società può essere alternativamente amministrata:
 - a) da un amministratore unico;
 - b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;
 - c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione
2. La scelta dell'organo amministrativo è demandata all'assemblea.
3. L'organo amministrativo può essere eletto fra i soci e fra i non soci.
4. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
5. Sono rieleggibili.
6. Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FISE.
7. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo viene ricostituito.
8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori, così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
9. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione soltanto di quelli che la legge espressamente riserva ai soci.
10. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
11. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dalla decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente e comunque che non potrà essere superiore ai limiti di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/97;
12. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.
13. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari da parte degli organi della FISE non potranno esercitare la loro funzione per tutto il periodo della inibizione.

Articolo 14

Consiglio di amministrazione

1. Qualora l'amministrazione della società sia tenuta dal Consiglio di Amministrazione, esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri ed elegge fra questi un Presidente ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire in forma di collegio oppure mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tali due ultime ipotesi la procedura non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurata a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro giorni quindici dal suo inizio o nel diverso

termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

3. Ogni Amministratore ha il diritto di informazione e di partecipazione alla formazione della volontà del Consiglio.
4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli Amministratori, conservato a cura della società..
5. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
6. L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere data, luogo e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
7. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in territorio italiano.
8. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono comunque tutti i consiglieri in carica.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, secondo le regole già previste per l'assemblea dei soci.
10. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta, dei voti presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Articolo 15

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dell'organo amministrativo prescelto dai soci, all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente nel caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c., a tutti gli Amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 c.c.
2. La rappresentanza della società può essere attribuita anche ai direttori, agli amministratori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
3. Spetta infine ai liquidatori in caso di liquidazione della società.

Articolo 16

Collegio sindacale

1. La società nomina il Collegio Sindacale od il revisore se richiesto dalla legge o con decisione dei soci.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, il solo Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra quelli iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
3. Il Presidente del Collegio è scelto dall'assemblea dei soci.
4. La durata in carica dei membri del Collegio Sindacale è di tre anni.
5. Sono attribuiti al Collegio Sindacale i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis.
6. Si applicano ai Sindaci le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 c.c.
7. Il Collegio Sindacale, quando è obbligatorio, esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c.

Articolo 17

Recesso dei soci

1. Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti; a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) il cambiamento del tipo di società; e) la decisione di fusione o di scissione della società; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il trasferimento della sede della società all'estero; f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c.; h) l'aumento di capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi; i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c.. qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.
2. Il recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio
6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 18

Esclusione

- Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze: a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio;
- b) il compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un familiare o convivente;
- 2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Nel computo della maggioranza richiesta non va considerata la presenza del socio interessato dal procedimento.
- 3 L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale; In caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.
4. Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui sopra, decorrono i termini di cui all'art. 2473 C.C. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

Articolo 19

Liquidazione delle partecipazioni sociali

1. Nei casi di morte del socio, di recesso e di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate per un importo pari al loro esclusivo valore nominale versato al momento della sottoscrizione della quota.
2. Ai sensi dell'art. 2473-bis C.C. è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Articolo 20

Esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano.
3. La società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire utili ai soci.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche esplicitamente individuate nell'art. 4.

Articolo 21

Scioglimento e liquidazione della società

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.
3. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli dell'ente, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato da un terzo estraneo alla società o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.
2. Le statuizioni dell'Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti.
3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.
4. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

Articolo 23

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, oltre alle norme previste dal codice civile anche alle disposizioni vigenti contenute nello statuto della FISE, quelle emanate dal Coni nonché le disposizioni emanate dai competenti organi federali, per quanto compatibili.